

I diritti di proprietà intellettuale

di Giulia Serena Paganini

22 marzo 2013






Diritti di pi come infrastruttura per l'innovazione

- Infrastruttura migliore (ma non l'unica) per produrre e sviluppare innovazione
- Discipline giuridiche per brevetto, marchio e diritto d'autore
- Forte impatto sull'economia → si vuole rendere possibile l'accelerazione dello sviluppo
- Si ricompensano gli innovatori assicurando loro un monopolio temporaneo relativamente allo sfruttamento dell'invenzione → si generano rendita e extraprofiti




Anche incentivi endogeni

- Diritti di proprietà intellettuale come infrastruttura migliore per l'innovazione, ma non unica
- Incentivi endogeni
 - Innovazione anche in assenza di strutture formali di protezione del meccanismo innovativo
 - Esempio: meccanismi di pompa idraulica per drenare l'acqua durante la rivoluzione industriale nel settore carbonifero
 - Operazione prima svolta manualmente dai lavoratori
 - Esigenze di massimizzazione della produzione
 - Necessità delle imprese di non modificare i profitti attesi dagli azionisti e, nello stesso tempo, di non modificare a valle in un mercato concorrenziale il prezzo dei beni




Tipologie di innovazione

- Innovazione di base
- Innovazione applicata




C'è un'ottima divisione del mercato, per cui si ha prima un'innovazione di base a seguito della quale intervengono i privati con un'innovazione applicata



Innovazione di base

- Necessaria per consentire il processo a cascata di innovazione successiva
- Con elevatissima propensione al rischio e con ritorni, comunque aleatori, solo nel lungo periodo
- Non c'è uno sfruttamento economico nel momento iniziale → i vantaggi economici si avranno solo nel lungo periodo o non esistono a meno di innovazioni successive
- Si utilizzano incentivi endogeni o interviene la mano pubblica
 - Lo Stato finanzia questo tipo di innovazione attraverso il sistema della tassazione generale
 - Ad esempio, nascita di Internet come Arpanet; gps; vaccini



Innovazione applicata

- Commercialmente sfruttabile
- Ad opera dei privati
- Tutelata attraverso il sistema della proprietà intellettuale


Due sottosistemi normativi

1/2


Diritti di proprietà intellettuale
(monopoli temporanei)

VS

Tutela dei mercati concorrenziali




- Protezione degli innovatori attraverso l'attribuzione di monopoli temporanei
- Massimizzazione dell'offerta dei prodotti e circolazione dell'innovazione




Due sottosistemi normativi

2/2

- Si ha una tensione dal punto di vista legislativo in tema di
 - Licenze obbligatorie → brevetti
 - Obbligo del monopolista legale a contrarre → antitrust
- Ci sono forme di regolamentazione che cercano di garantire un accettabile livello di convergenza tra i due sistemi, evitando alcuni effetti del monopolio ed evitando forme di discriminazione, ad esempio essential facility doctrine



Il brevetto



Struttura: due poli

1. Ampiezza


- Perimetro di efficacia del monopolio
- Riferimento ai presupposti per brevettare → più i presupposti sono stretti, più si restringe la possibilità di brevettare

2. Durata


- Tempo massimo entro cui l'innovatore può estrarre rendite monopolistiche
- Tendenzialmente, 20 anni → ma eccezioni (ad esempio settore farmaceutico)

Interessi contrapposti

- Interesse individuale dell'inventore ad essere l'unico soggetto che può avvalersi dell'innovazione nella propria attività monetizzando la ricerca svolta e gli investimenti effettuati
- Interesse pubblico della collettività al progresso tecnologico e conseguentemente al benessere generale




Riconoscimento della brevettabilità delle scoperte a valenza applicativa ma con durata limitata della privativa e con novità resa accessibile (in termini conoscitivi e non di utilizzabilità nell'attività economica) al pubblico




Giustificazione

La concessione di un monopolio temporaneo all'inventore è giustificata in quanto l'esclusiva dello sfruttamento dell'invenzione costituisce, attraverso i profitti che ne derivano, un fattore fondamentale per lo sviluppo tecnico e della conoscenza in generale.



Obiettivi della normativa brevettuale

- Obiettivo principale → incentivazione del progresso tecnologico
- Obiettivo complementare → effettiva ed adeguata attuazione delle novità
 - Onere di attuazione dell'invenzione
 - Licenze obbligatorie



Effetti economici

1/2


- L'impresa innovatrice produce con una tecnica meno costosa
 - Può vendere una quantità maggiore ad un prezzo inferiore
 - L'innovazione è remunerativa se i profitti superano i costi sostenuti per la ricerca
- Alla scadenza del brevetto, altre imprese inizieranno a produrre con la nuova tecnica
 - La concorrenza forzerà il prezzo verso il basso
 - La produzione si espanderà
 - Il benessere dei consumatori è aumentato → si ha a disposizione una maggiore quantità del bene ad un prezzo inferiore



Effetti economici


2/2

- Il monopolio concesso col brevetto comporta una perdita di benessere per il tempo in cui dura il brevetto
 - Maggiore è la durata del brevetto, maggiore è la perdita di benessere
 - L'elemento per determinare un equilibrio efficiente tra gli obiettivi di remunerare gli investimenti in R&S e di promuovere il progresso è la durata del brevetto
 - Se il brevetto è concesso per un tempo troppo lungo, i costi sociali possono eccedere i benefici
 - I concorrenti sono indotti ad investire risorse per trovare soluzioni alternative
 - C'è un insufficiente utilizzo del prodotto da parte della collettività in generale
 - È difficile determinare correttamente ex ante un unico sistema di durata



Tutela

- L'innovazione va retribuita, per cui se si infrange un brevetto anche se in modo inconsapevole l'elemento soggettivo non rileva
- Il brevetto serve a tutelare un investimento che comunque c'è stato e che in quanto tale dev'essere retribuito
 - Il soggetto in violazione, anche se inconsapevolmente, ha avuto extraprofitti grazie all'utilizzo del brevetto
 - Non si richiede un'extra sanzione, ma ad esempio il riconoscimento di royalties → si redistribuisce una parte degli extra profitti all'innovatore iniziale
- Caso Monsanto




Il diritto d'autore




Caratteristiche

- Viene retribuita non l'innovazione ma la produzione di un'opera intellettuale → si traccia la paternità dell'opera
- Si ha un duplice diritto
 - Carattere morale → quasi della personalità, a vedersi riconosciuto autore e titolare dell'opera
 - Carattere economico → a farsi retribuire per lo sfruttamento dell'opera
- Scenario mutato nell'era attuale di stampa e di riproducibilità tecnica delle opere d'arte




Bene tutelato

- Oggetto → informazione elaborata
 - Carattere creativo tutelato in quanto tale
 - L'opera non deve avere necessariamente i caratteri di innovatività e di sfruttamento economico
- Beni e risorse di solito rivali nel consumo, ma non così l'informazione
 - Dell'informazione si può avere un utilizzo congiunto senza che il bene venga intaccato → bene non rivale
 - Il valore dell'opera d'arte aumenta all'aumentare del consumo → effetto di rete




Dibattito

- **Necessità di consentire il pluralismo culturale ed il pluralismo informativo su cui è basata la nostra società**
 - Distinzione tra sfruttamento a fini commerciali e non
 - Possibilità di citazione
- **Rapporto tra diritto d'autore e mercato concorrenziale**
 - La concorrenza è fatta su beni che però non sono omogenei
 - Ogni autore ed ogni artista ha in sé una carica monopolistica
 - Il driver dei prezzi non può funzionare bene in questo mercato dove il prodotto riesce a differenziarsi enormemente
 - Il prezzo nelle opere d'arte ha un valore estremamente basso, sia nei mass markets (ad alta diffusione) sia nei mercati ad alto livello
 - È estremamente difficile applicare gli schemi del diritto concorrenziale al diritto d'autore



Il marchio




Funzione

- Funzione originaria distintiva
 - Evitare l'informazione asimmetrica
 - Indicatore di provenienza di un bene o servizio
- Funzione di garanzia di qualità → non decettività
- Dagli anni '70, ha acquistato vita propria → Funzione attrattiva
 - Non è più identificativo del valore del prodotto ma lo influenza esso stesso
 - Si ha una sorta di investimento anticompetitivo → si evita che un prodotto diventi omogeneo agli altri
 - Il marchio diventa un meccanismo di differenziazione che fa variare l'elasticità incrociata di un bene in riferimento ad un altro, consentendo la creazione di due mercati nonostante i prodotti di base siano identici
- Oggi le imprese investono sul marchio, che si porta dietro il prodotto → rapporto ribaltato



Limite

- Si ha un investimento anticompetitivo massimo che si spinge fino al limite della volgarizzazione
 - Se il marchio diventa troppo celebre ed acquista troppa forza, si ha un'identificazione tra nome e brand, perdendo la caratteristica identificativa del singolo prodotto e quindi il diritto alla tutela giuridica




Il segreto industriale




Caratteristiche

- Limitazione di fatto della divulgazione del know-how all'interno dell'organizzazione tramite accorgimenti tecnici o contrattuali (ad esempio nda)
- Per know-how di matrice commerciale, non coperto dal sistema “tradizionale” di privative



Punto di partenza

Non sono previsti limiti di durata perché è basato appunto sul fatto che l'innovazione non viene divulgata




Un'applicazione rigida del sistema brevettuale negherebbe una tutela in caso di violazione in quanto non c'è un meccanismo do ut des come per il brevetto



Problema di tutela

1/2

- In caso di violazione del segreto, ci si chiede come si debba intervenire
 - Tutela attraverso rete contrattuale, la cui violazione può essere perseguita come inadempimento
 - Anche normativa in materia di concorrenza sleale
 - Gli ordinamenti tollerano di solito il segreto industriale senza prevedere una disciplina apposita



Problema di tutela

2/2

- Passo ulteriore del nostro ordinamento
 - Artt. 98 e 99 c.p.i. → fondamento sul piano sovranazionale nella tutela minimale prevista dagli accordi TRIPS
 - Stessa tutela prevista per gli altri strumenti di pi a condizione che
 - Venga dimostrata la paternità del segreto stesso
 - Il know-how abbia valore economico in virtù della sua segretezza
 - Siano stati adottati tutti i meccanismi idonei a garantire la protezione
 - Tutela
 - Divieto di rivelare a terzi, acquisire ed utilizzare le informazioni soggette a segreto industriale
 - Non fruibile nei confronti dei terzi che abbiano conseguito le medesime informazioni in maniera autonoma → possibilità per il terzo di procedere a brevettazione, e necessità di coordinamento con i diritti non titolati del preutente
- ... ma critiche



Riferimenti

- AA.VV., *Elementi di diritto dell'impresa* → capitolo 8, paragrafi 1, 2 e 4